



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Dipartimento di Sanità Pubblica Rimini

Unità Operativa Igiene degli Alimenti di Origine Animale

Direttore Dr. Luca Benedetto Baroni

Prot. 0298263/P

## IL DIRETTORE

- Visto il Regolamento CE 178/02;
- Visto il Regolamento CE 852/04;
- Visto il Regolamento CE 853/04;
- Visto il Regolamento UE 625/2017;
- Visto il regolamento d'esecuzione UE 627/2019
- Visto il Regolamento CE 2073/05;
- Vista l'intesa Governo- Regioni rep. 79/CSR del 08/07/2010;
- Visto il D.L.vo 193/07;
- Vista la Delibera Regione Emilia Romagna n. 1015 del 7.7.2008;
- Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione collettiva e Sanità Pubblica 22 febbraio 2021, N. 3077 relativa alla classificazione delle acque marittime antistanti la costa dell'Emilia-Romagna e delle acque interne regionali per la produzione in allevamento e la raccolta dei molluschi bivalvi vivi;
- Vista la Determina 13959 dell'11/08/2020, del Direttore Generale del Servizio di Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione Emilia-Romagna;
- Vista la Determina n. 16438 del 19.12.2008 del Responsabile del Servizio Veterinari ed Igiene degli Alimenti della Regione Emilia Romagna;
- Vista la Legge 241/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il provvedimento dirigenziale prot. 030893/P del 13/11/2020,
- Visto il rapporto di prova del 25/10/2021 rilasciato dal laboratorio Centro Ricerche Marine di Cesenatico, dal quale risulta che i MBV (*Mytilus Galloprovincialis*) prelevati in data 21/10/2021 sono risultati **non conformi per la presenza di Biotossine algali (Acido Okadaico), in quantità superiori al limite consentito dalla Legge**, presso l'area marina demaniale classificata denominata **RICA1**

**DISPONE**

**Il divieto di raccolta e vendita dei molluschi bivalvi vivi (mitili) provenienti dall'area marina demaniale denominata BEL1, al cui interno afferiscono gli allevamenti di mitilicoltura delle aziende:**

- **ADRIAMAR DI PARI GIANCARLO, cod az. 013RN052, avente sede legale a Rimini, Via Bologna , 10.**

**In deroga al suddetto divieto è consentita la movimentazione del novellame ottemperando a quanto previsto dalla vigente normativa.**

Sono incaricati del controllo del presente provvedimento tutti gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del C.P.P.

La revoca del presente provvedimento interverrà a seguito del ripristino delle condizioni di idoneità igienico sanitaria previste dalla normativa vigente.

**IL DIRETTORE**



AZIENDA U.S.L. della ROMAGNA  
Sede operativa di Rimini  
Direttore f.i.  
Dr. Luca Benedetto Baroni